

Ordinanza Sindacale n. 10 del 26/02/2025

OGGETTO: DIVIETO DI DETENZIONE E DI VENDITA DI BEVANDE DI OGNI TIPO CONTENUTE IN RECIPIENTI DI VETRO NONCHÉ LIMITAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEL VENERDI GNOCOLAR - EDIZIONE 2025.

IL SINDACO

Premesso che ogni anno, ad opera del Comitato Carnevale Bacanal del Gnoco, si svolge sul territorio comunale la tradizionale manifestazione per rinnovare la tradizione del carnevale veronese, ossia la storica sfilata del “Venerdì Gnocolar” che si svolge il venerdì antecedente l’ultima di carnevale;

- Rilevate le esigenze di ordine pubblico e di incolumità pubblica, emerse in sede di riunione tecnico-organizzativa presso la Questura di Verona, in data 24 febbraio 2025, al fine della predisposizione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione della sfilata del “Venerdì Gnocolar”;
- Richiamato il verbale PG n. 77350 del 25 febbraio 2025 trasmesso dell’Ufficio di Gabinetto della Questura relativamente alle risultanze della riunione tecnica relativa alla sfilata del “Venerdì Gnocolar” prevista per venerdì 28 febbraio 2025 mirata ad esaminare le varie problematiche tra le quali la “questione relativa al divieto vendita e somministrazione in bicchieri e bottiglie in vetro nelle aree interessate dall’evento”, convenendo sull’opportunità dell’emanazione di un’apposita ordinanza da parte del Comune che per tutta “*la durata dell’evento, lungo la pubblica via percorsa dai carri allegorici, viet:*
 - *il consumo di bevande contenute in recipienti di vetro, fatti salvi gli spazi regolarmente concessi a plateatico a pubblici esercizi;*
 - *la vendita al dettaglio e per asporto di bevande contenute in recipienti di vetro;*
 - *la detenzione di spray urticanti”*

- Valutato, infatti, che in occasione della citata manifestazione, le bevande contenute in bottiglie di vetro, trasportate, detenute o acquistate per asporto o somministrate in bicchieri di vetro, vengono consumate in area pubblica ed i relativi contenitori, per lo più in vetro, vengono abbandonati ovunque lungo il percorso della sfilata e nelle aree attigue, e che gli stessi possono costituire, in caso di emergenza e di fuga, fonte di potenziale pericolo, nonché potenziali strumenti idonei a minacciare o offendere coloro che assistono alla manifestazione;

- Valutata, altresì, la necessità di intervenire a tutela del preminente interesse pubblico costituito dall'incolumità e dalla sicurezza pubblica, vietando l'introduzione e l'uso di bombolette contenenti sostanze al peperoncino ed urticanti (gas oleoresum capsicum);
- Ritenuto, pertanto, necessario prevenire e contrastare i fenomeni sopra descritti, con l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, al fine di evitare possibili pericoli per i cittadini e gli eventuali turisti che hanno diritto a godersi in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza la sfilata del "Venerdì Gnocolar";
- Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno del 5 agosto 2008, con il termine incolumità pubblica si intende il bene sociale della "integrità fisica della popolazione";
- Richiamato l'art. 54, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che prevede espressamente che "*il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana*",
- Ritenuto, altresì, opportuno richiamare, in materia di utilizzo di stoviglie per asporto e/o consumazione di alimenti e bevande durante le manifestazioni temporanee sul suolo pubblico, quanto previsto dalla propria ordinanza n. 43 del 18 maggio 2010 (come modificata con le ordinanze n. 65 dell'1 giugno 2011 e n. 4 del 17 gennaio 2012), circa l'obbligo di utilizzo di stoviglie in materiale biodegradabile / compostabile oppure di materiale plastico riciclabile (polipropilene);
- Dato atto che il presente provvedimento è stato preventivamente condiviso con la Questura di Verona secondo le risultanze emerse in sede della riunione sopra richiamata;
- Ritenuto, con i poteri conferiti dall'articolo 54, comma 4, del T.U.E.L., di adottare un provvedimento che imponga i divieti sopra descritti, al fine di garantire l'incolumità e la salute pubblica lungo il seguente percorso della sfilata: Corso Porta Nuova, Piazza Bra, lato Gran Guardia, lato scalinata Palazzo Barbieri, Arena, Liston, Via Roma, Corso Castelvecchio, Largo Don Bosco , Regaste San Zeno, Piazzetta Portichetti, Via San Giuseppe, Piazza Corrubbio, Piazza Pozza, Piazza San Zeno;

Visti:

- l'art. 54 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il D.M. 5 agosto 2008;
- il decreto legge 24 dicembre 2021 n. 221;
- la legge 24 novembre 1981 n. 689;

O R D I N A

in occasione della sfilata del Venerdì Gnocolar, a partire dalle ore 11:00 alle ore 21:00 del 28 febbraio 2025, lungo il percorso della manifestazione e in Piazza San Zeno:

1. SIA VIETATA LA DETENZIONE di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro;

2. SIA VIETATA LA VENDITA per asporto da chiunque effettuata, di bevande di qualsiasi tipo contenute in bottiglie o bicchieri di vetro;

3. che la **SOMMINISTRAZIONE** di bevande, di qualsiasi tipo, avvenga esclusivamente mediante l'utilizzo di stoviglie e bicchieri biodegradabili / compostabili, o di materiali plastici riciclabili (polipropilene), fatti salvi gli spazi regolarmente concessi a plateatico a pubblici esercizi. È vietato l'uso di stoviglie in porcellana o materiali simili, nonché di bicchieri o bottiglie di vetro.

La somministrazione di cibi e bevande è consentita all'interno degli esercizi commerciali e nei plateatici, presenti lungo il percorso;

4. SIANO VIETATI l'introduzione e l'uso di bombolette contenenti sostanze urticanti;

I divieti di cui ai punti 2 e 3 si applicano nei confronti di qualsiasi titolare o gestore di attività commerciale legittimato alla vendita al dettaglio per asporto e in particolare quelle in sede fissa, su aree pubbliche, artigianali, dei produttori agricoli, tramite distributori automatici e all'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Resta rispettivamente ai sensi degli artt. 87 del T.U.L.P.S. e 6, comma 4, della l.r. 21 settembre 2007, n. 29:

- per gli operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche: il divieto di somministrare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- per il "Comitato Bacanal del Gnoco": il divieto di somministrare bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.

A V V I S A

che ai sensi dell'ordinanza sindacale n. 43 del 18 maggio 2010, come modificata con ordinanze n. 65 dell'1 giugno 2011 e n. 4 del 17 gennaio 2012, è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente stoviglie in materiale biodegradabile / compostabile oppure plastico riciclabile (polipropilene).

Si avverte che, in caso di inottemperanza al disposto di cui ai precedenti punti 1) e 4), il contravventore sarà deferito all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del c.p., mentre, nel caso di violazione alle norme del Regolamento comunale di Polizia Urbana e della citata ordinanza 43/2010 e successive modificazioni, si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689.

La Polizia Locale e le altre Forze di Polizia sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

Copia del presente atto, che ha effetto immediato, viene inviata all'Ufficio Stampa per essere adeguatamente pubblicizzata sui quotidiani e sulle televisioni locali e

trasmessa alla Questura, alla Prefettura, alla Circoscrizione 1^, alla Polizia Locale, alla Direzione Grandi Eventi e Manifestazioni, alle Associazioni dei commercianti e dei pubblici esercenti Confcommercio e Confesercenti, al Comitato del Bacanal del Gnoco e agli operatori del commercio su aree pubbliche titolari di posteggio in occasione della manifestazione.

Contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni della notifica del provvedimento al T.A.R. Veneto nei modi e nei termini previsti dal decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
- entro 120 giorni dalla notifica del provvedimento al Presidente della Repubblica ai sensi degli artt. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Firmato digitalmente da :

VICESINDACA
BARBARA BISSOLI